

# PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

---

*Commissione per gli affari esteri*

**2005/0047(COD)**

23.3.2006

## **PARERE**

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori" (COM(2005)0123 – C6-0125/2005 – 2005/0047(COD))

Relatrice per parere: Tatjana Ždanoka

PA\_Leg

## BREVE MOTIVAZIONE

La parte principale della proposta di decisione che istituisce il Fondo per le frontiere esterne è di natura tecnica e va al di là delle attribuzioni della commissione per gli affari esteri. Tuttavia il rafforzamento della dimensione esterna dell'area di libertà, sicurezza, prosperità e giustizia dell'Unione e dei paesi ad essa vicina è una questione fondamentale della politica esterna dell'Unione. È naturale che il successo della politica dell'Unione per quanto riguarda le frontiere esterne dipenda dall'efficacia della collaborazione con i paesi con cui ha in comune tali frontiere.

La vostra relatrice appoggia la struttura proposta per il programma quadro e sottolinea che i fondi dovrebbero costituire un pacchetto coerente. Inoltre, un approccio coerente e globale alla politica dell'UE in materia di migrazione presuppone complementarità e sinergia tra tutti i relativi strumenti normativi interni nonché i nuovi strumenti di politica esterna, in particolare lo strumento europeo di vicinato e partenariato (ENPI) e un nuovo programma tematico che fornisce assistenza ai paesi terzi.

Il Fondo dovrebbe promuovere un vasto spettro di cooperazione tra gli Stati membri, tra le autorità che si occupano della sorveglianza delle frontiere nonché dei visti, fino a giungere con graduale evoluzione a uffici consolari comuni. Si dovrebbe porre l'accento sull'introduzione di misure innovative per quanto riguarda le nuove tecnologie, le attrezzature di sorveglianza e la sicurezza dei documenti di viaggio.

## EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

---

Testo della Commissione<sup>1</sup>

---

Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1  
Considerando 4 bis (nuovo)

***(4 bis) La legislazione comunitaria sul controllo alle frontiere, in particolare il regolamento (CE) n. .../2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte***

---

<sup>1</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

*delle persone (Codice Schengen delle frontiere), prevede che i controlli alle frontiere contribuiscano a combattere l'immigrazione illegale e la tratta di esseri umani e a prevenire qualsiasi minaccia alla sicurezza interna degli Stati membri, assicurando nel contempo che i controlli stessi siano effettuati in modo da rispettare pienamente i diritti dell'uomo e la dignità umana.*

#### Emendamento 2

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

a) “frontiere esterne”: le frontiere esterne degli Stati membri, che siano o meno temporanee;

a) “frontiere esterne”: le frontiere esterne **terrestri** degli Stati membri, che siano o meno temporanee, **comprese le frontiere costituite da fiumi e laghi, le frontiere marittime e gli aeroporti, i porti fluviali, i porti marittimi e i porti lacustri,**

#### Motivazione

*L'articolo 2 deve definire le frontiere esterne dell'Unione secondo il codice frontiere Schengen .*

#### Emendamento 3

Articolo 3, paragrafo 1, lettera (b)

(b) pervenire a una gestione efficiente da parte degli Stati membri dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere a beneficio della sicurezza interna, dall'altro, un passaggio senza problemi delle frontiere esterne ai viaggiatori in buona fede, conformemente all'acquis di Schengen;

(b) pervenire a una gestione efficiente da parte degli Stati membri dei flussi di persone alle frontiere esterne, in modo da assicurare, da un lato, un elevato livello di protezione lungo quelle frontiere a beneficio della sicurezza interna, dall'altro, un passaggio senza problemi delle frontiere esterne ai viaggiatori in buona fede, conformemente all'acquis di Schengen, **nel pieno rispetto dei diritti dell'uomo e della dignità umana conformemente agli obblighi internazionali sulla tutela dei diritti dell'uomo quali riconosciuti in particolare nella**

***Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiati e nella Convenzione europea sui diritti dell'uomo;***

Emendamento 4  
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (c)

(c) garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri e in generale efficienza da parte delle guardie nazionali di frontiera nell'eseguire le loro funzioni alle frontiere esterne, in conformità del diritto dell'Unione europea;

(c) garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione europea da parte degli Stati membri e in generale efficienza da parte delle guardie nazionali di frontiera nell'eseguire le loro funzioni alle frontiere esterne, in conformità del diritto dell'Unione europea ***e degli obblighi internazionali relativi ai diritti dell'uomo;***

Emendamento 5  
Articolo 3, paragrafo 1, lettera (d)

(d) migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo.

(d) migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi, e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, ***nonché promuovere la cooperazione tra i servizi consolari degli Stati membri e le pertinenti organizzazioni internazionali quali l'UNHCR e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), soprattutto nei paesi vicini.***

Emendamento 6  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (d)

(d) garantire una registrazione adeguata ***del numero di*** persone che passano le frontiere esterne (terra, mare, aria);

(d) garantire una registrazione adeguata ***delle*** persone che passano le frontiere esterne (terra, mare, aria);

Emendamento 7  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera f bis) (nuova)

***f bis) migliorare la cooperazione tra le guardie di frontiera e le autorità di sorveglianza delle frontiere, con il fine della creazione graduale di unità comuni di reazione rapida;***

*Motivazione*

*La cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri e la creazione di unità comuni contribuirà alla protezione adeguata delle frontiere esterne.*

Emendamento 8  
Articolo 4, paragrafo 1, lettera (g)

(g) migliorare le capacità delle guardie nazionali di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

(g) migliorare le capacità delle guardie nazionali di frontiera di eseguire funzioni di sorveglianza, ***consulenza*** e controllo, nonché le loro qualifiche al riguardo;

Emendamento 9  
Articolo 4, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)

***f bis) sviluppare tecnologie innovative, in particolare sostenere le nuove tecnologie per la sorveglianza alle frontiere e i sistemi di registrazione mediante basi di dati.***

*Motivazione*

*I fondi comunitari vanno investiti in tecnologie innovative e nuove tecnologie per la sorveglianza delle frontiere e in sistemi di registrazione mediante basi di dati.*

Emendamento 10  
Articolo 4, paragrafo 4, lettera h)

h) istituire dei consolati comuni, in funzione *dell'evoluzione* delle politiche in questo settore.

h) istituire dei consolati comuni *presso le delegazioni della Commissione nei paesi terzi per gli Stati membri che lo desiderino*, in funzione *degli sviluppi* delle politiche in questo settore.

#### Motivazione

*Bisogna considerare la possibilità che le delegazioni della Commissione assumano gradualmente funzioni consolari in alcuni paesi terzi per gli Stati membri che lo desiderino. Tale servizio comune consolare sarebbe di reale utilità per i cittadini europei.*

#### Emendamento 11

##### Articolo 5, paragrafo 1, lettera (b)

(b) infrastrutture e edifici necessari per la sorveglianza fra i valichi di frontiera;

(b) infrastrutture e edifici necessari per la sorveglianza, *l'ammissione e il soggiorno temporaneo dei cittadini di paesi terzi che hanno attraversato illegalmente le frontiere*, fra i valichi di frontiera;

#### Emendamento 12

##### Articolo 5, paragrafo 1, lettera (h)

(h) formazione del personale delle autorità competenti;

(h) formazione del personale delle autorità competenti, *inclusa la formazione linguistica e quella in diritto umanitario internazionale*;

#### Emendamento 13

##### Articolo 7, paragrafo 1

1. Su iniziativa della Commissione il Fondo può finanziare, nel limite del **2%** delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") in relazione all'obiettivo generale di migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi,

1. Su iniziativa della Commissione il Fondo può finanziare, nel limite del **5%** delle risorse disponibili, azioni transnazionali o azioni di interesse per l'intera Comunità ("azioni comunitarie") in relazione all'obiettivo generale di migliorare la gestione delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi,

e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, e all'obiettivo di promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore.

e la cooperazione fra Stati membri al riguardo, e all'obiettivo di promuovere la progressiva inclusione dei controlli doganali, veterinari e fitosanitari nella gestione integrata delle frontiere, in funzione dell'evoluzione delle politiche in questo settore.

#### *Motivazione*

*Una percentuale accresciuta delle risorse disponibili del Fondo è necessaria per migliorare la cooperazione comunitaria nell'esecuzione della normativa e delle buone pratiche nonché a sostegno della creazione di reti transnazionali di cooperazione con il fine di stimolare l'innovazione, facilitare lo scambio di esperienze e di buone pratiche, contribuire al miglioramento delle attività organizzate dai servizi consolari degli Stati membri nei paesi terzi e allo sviluppo di strumenti statistici, metodi e indicatori comuni.*

#### Emendamento 14 Articolo 8, paragrafo 2

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie. ***Tale coerenza è in particolar modo evidenziata nel programma pluriennale di cui all'articolo 20.***

2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo e degli Stati membri sia coerente con le attività, politiche e priorità comunitarie ***e in particolare con il programma pluriennale di cui all'articolo 20. Le azioni di cui al paragrafo 1 sono eseguite in sinergia con gli strumenti di assistenza esterna dell'Unione, in particolare con lo strumento europeo di vicinato e partenariato.***

#### *Motivazione*

*Il nuovo regolamento ENPI prevede la cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni, comprese questioni quali l'asilo e la migrazione e la lotta e la prevenzione del terrorismo e del crimine organizzato. Un nuovo programma tematico che affronti le sfide comuni ai paesi vicini e ai paesi membri dovrebbe essere complementare ai Fondi, che si rivolgono alle politiche interne e che creano un meccanismo di solidarietà tra gli Stati membri.*



## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo per le frontiere esterne per il periodo 2007-2013, nell'ambito del programma generale "Solidarietà e gestione dei flussi migratori"
<b>Riferimenti</b>	COM(2005)0123 – C6 0125/2005 – 2005/0047(COD)
<b>Commissione competente per il merito</b>	LIBE
<b>Parere espresso da</b> Annuncio in Aula	AFET 22.6.2005
<b>Cooperazione rafforzata</b>	
<b>Relatore/relatrice per parere</b> Nomina	Tatjana Ždanoka 21.7.2005
<b>Esame in commissione</b>	23.2.2006      20.3.2006
<b>Approvazione</b>	21.3.2006
<b>Esito della votazione finale</b>	+ :                      43 - :                      5 0 :                      3
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, André Brie, Elmar Brok, Philip Claey's, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard Howitt, Jana Hybášková, Toomas Hendrik Ilves, Michał Tomasz Kamiński, Helmut Kuhne, Vytautas Landsbergis, Emilio Menéndez del Valle, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napolitano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Baroness Nicholson of Winterbourne, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Justas Vincas Paleckis, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Hubert Pirker, Paweł Bartłomiej Piskorski, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, György Schöpflin, Gitte Seeberg, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Szymański, Charles Tannock, Inese Vaidere, Ari Vatanen, Karl von Wogau, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Alexandra Dobolyi, Glyn Ford, Patrick Gaubert, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Tatjana Ždanoka
<b>Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	